

IV
Un esempio di signoria rurale
«territoriale» nel secolo XII:
la «corte» di Talamona in Valtellina secondo
una sentenza del comune di Milano

di CINZIO VIOLANTE

1. Da un processo celebrato il 14 aprile 1153 davanti ai consoli dal Comune di Milano¹ sappiamo che a quell'epoca la signoria sulla «corte» di Talamona spettava, per una terza parte, al monastero comasco di Sant'Abbondio e, per le altre due, rispettivamente al cenobio milanese di San Dionigi e a privati (Landolfo Grasso e i «Cadagii de Insula»).

Il monastero di Sant'Abbondio, presso l'antica basilica suburbana, fondato e dotato nel 1010 dal vescovo Alberico², aveva ottenuto alla fine dell'anno 1013 da Enrico II la protezione regia e la conferma di tutti i suoi possedimenti insieme con diritti fiscali di mercato in parecchie località del Lago di Como e in Valtellina e con diritti di peschiere – fra gli altri luoghi – in

¹ *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919, n°XXVII, p. 42-43 (da ora in poi, per indicare questo volume, userò l'abbreviazione *ACM*).

² L'atto di fondazione del monastero di S. Abbondio fu fatto redigere dal vescovo di Como, Alberico, in una sinodo diocesana da lui convocata (P.L. TATTI, *Annuali sacri della città di Como*, II, Como 1663, p. 828-832). Il cenobio venne istituito dopo che la cattedrale fu trasferita dall'antica sede di S. Abbondio alla nuova chiesa urbana, di S. Maria Maggiore, che si era cominciata a costruire il 1004. Cf. C. VIOLANTE e C.D. FONSECA, *Ubicazione e dedicazione delle cattedrali, dalle origini al periodo romanico, nelle città dell'Italia centrosettentrionale*, nel volume *Il romanico pistoiese nei suoi rapporti con l'arte romanica dell'Occidente* («Atti I Convegno internaz. di studi medioev. di storia e d'arte» 27 sett.-3 ott. 1964), Pistoia 1965, pp. 314-316.

Ardenno³.

Il 4 ottobre 1015 il cenobio ricevette in donazione dallo stesso imperatore⁴ l'intera parte dei possessi che Alberto di Parma, e i suoi figli Guiberto e Sigifredo, avevano avuto in Valtellina: nel luogo di Talamona o in altre località della stessa valle. Alberto e i suoi figli avevano tramato contro l'Impero e si erano posti contro la maestà del sovrano violando il giuramento e rompendo i vincoli di fedeltà: perciò avevano subito la confisca dei beni.

Le terre suddette erano proprietà familiari (*hereditas et proprietas*); ma, quando furono sottratte ai ribelli, entrarono a far parte del fisco regio: *ad nostram partem publice devenerunt*, dichiarava infatti il re e imperatore nel suo diploma. Il monastero di Sant'Abbondio ricevette dunque terre regie.

Non mi sembra che le terre in Talamona e in altre località della Valtellina costituissero ampi concentramenti di beni: Enrico II aveva donato a Sant'Abbondio non interi possedimenti, ma solo la porzione che ne avevano Alberto e i suoi figli. Inoltre, si consideri che nel diploma enriciano Talamona sembra ancora definita, semplicemente, come un *locus dictus*⁵: non doveva dunque trattarsi, per il momento, di una «corte» nel senso di circoscrizione signorile.

Il monastero milanese di San Dionigi ottenne, il 23 marzo 1026, che un diploma di Corrado II⁶ gli confermasse – fra l'altro – *tertia parte curtis que dicitur Talamona atque turre ca ... et*

³ M.G.H., *Dipl. regum et imper. Germ.*, t. III, n° 275, p. 324.

⁴ *Ibid.*, n° 337, p. 428. Alcune oscurità riscontrate dal Besta in questo come in altri documenti regi e imperiali per enti ecclesiastici comaschi, non sono sufficienti a giustificare l'ipotesi di falsificazioni: cfr. ZATSCHEK, in «Mitteill. d. Inst. f. österreich. Geschichtsforsch.», t. LIV, 1942, p. 442; e, ora, Th. GRAFF, *Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich II (1002-1024)* [nach J.F. BOEHMER von Th. G. neubearbeitet], Vienna/Colonia/Graz 1971, p. 903, n° 1568.

⁵ Il re donò a S. Abbondio « omnem portionem terræ Alberti Parmensis filiorumque eius, quam hactenus habere visi sunt in Valtellina *in loco ubi dicitur* Talamona vel in alio alioque loco».

⁶ M.G.H., *Dipl. regum et imper. Germ.*, t. IV, n° 58, pp. 68-70. Per questo diploma e per altri argomenti che riguardano il cenobio sandionisiano mi si consenta di rinviare — una volta per tutte — al mio saggio su *Le origini del monastero di S. Dionigi di Milano* (*Studi storici...* O. Bertolini, Pisa 1972, pp. 735-809).

districta que sunt in loco qui dicitur Lierni. Si parla ormai di una *curtis* di Talamona; e la parte detenuta da San Dionigi è ampia e ben definita: il terzo. Purtroppo la pergamena è in questo punto mal conservata: si può certo integrare la parola *ca[stro]*, ma rimane ancora il posto per qualche altra lettera. E non abbiamo pertanto elementi sicuri per stabilire se le parole *turre* e *ca[stro]* debbano riferirsi alla corte di Talamona, che è citata subito prima, oppure a Lierna, che è citata appena dopo. Sappiamo però che nei documenti, posteriori di oltre un secolo, dai quali risulta che San Dionigi possedeva ancora *curtem de Lierni cum duabus capellis*⁷, non v'è menzione né di torri né di castello.

Invece già nel marzo 1029, solo tre anni dopo il diploma di Corrado II, la «corte» di Talamona risulta fornita di un castello, oltre che di una cappella⁸.

Donde proveniva al monastero milanese il possesso della terza parte della «corte» di Talamona?

Sappiamo soltanto che nel marzo 1029 l'arcivescovo Ariberto comprò⁹ per trecento libbre di denari d'argento dai coniugi Redaldo del fu Ottone di Comazzo¹⁰, professante legge

⁷ Diploma dell'arcivescovo di Milano Oberto, per il monastero di S. Dionigi (ottobre 1146): l'originale è nell'Archivio di Stato di Milano, Arch. Diplom. pergamene cart. 393 Milano S. Dionigi Monastero, sæc. XII (cfr. G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia al governo ed alla descrizione della città e della campagna di Milano*, 2ª ed., 7 voll. Milano 1854, III, p. 342; VII, pp. 107-108). Bolla del papa Eugenio III per lo stesso cenobio (3 marzo 1147): ed. P.L., t. CLXXX, col. 1194-1196; reg. *Italia Pontificia*, VI/1, pp. 100-101, n° 2.

⁸ Si veda più avanti, inizio par. 2.

⁹ Ed. *Gli atti privati milanesi e comaschi del sec. XI*, II (a. 1026-1050), a cura di C. MANARESI e C. SANTORO, Milano 1960, n°169, pp. 57-61.


¹⁰ Questo Redaldo da Comazzo discendeva da un'antica famiglia ed era fratello di Ilderado, marito di Rolinda figlia del conte Lanfranco di Bergamo. Di questa famiglia, alla quale dedicherò prossimamente un saggio, ho già scritto più volte: *La società milanese nell'età precomunale*, Bari 1953, pp. 282-284; *Per lo studio dei prestiti dissimulati in territorio milanese (secolo X-XI)*, in «Studi Amintore Fanfani», I, Milano 1962, pp. 676-678; *Les prêts sur gage foncier dans la vie économique et sociale de Milan au XI^e siècle*, in «Cahiers civil. médiév.», t. V, 1962, pp. 447-449.

riparia¹¹, e Cesaria Imilda del fu Adalgiso, la loro porzione della corte a «domocultile» di Talamona, del castello, della cappella, delle case, delle terre e degli uomini pertinenti. In caso di infrazione del contratto da parte dei venditori o dei loro eredi, era comminata la pena del doppio valore e inoltre una *multa* di *auro optimo uncias centum et argenti ponderas duocenti*.

L'elevatezza di questa penalità può far pensare che il compratore temesse il comparire di diritti di evizione e si preoccupasse di garantirsi. Forse il documento era l'atto risolutivo di un complesso affare economico.

Interessante è notare che questa «carta» di compravendita fu conservata, in originale, nell'archivio del monastero di San Dionigi; essa, dunque, dovette costituire uno degli elementi di prova, e soprattutto una garanzia dell'acquisto che il cenobio

L'albero genealogico, limitatamente alle generazioni che ci interessano e agli elementi che possono ritenersi sicuri, può essere — per il momento — così delineato:



[Abbreviazioni: v. = vivus; q. = quondam; f.q. = filia quondam]

Il primo Ilderado è testimoniato da un documento del maggio 975, in cui sono menzionati quattro volte gli *heredes quondam Helderadi* come proprietari di terreni confinanti *in vico et fundo Baulioso, qui est non multum longe de loco Comacio (Codex Diplomaticus Langobardiae*, ed. G. PORRO LAMBERTENGHI, in *Historiae Patriae Monumenta*, t. XIII, Torino 1873, n°762).

¹¹ Probabilmente non era casuale la presenza di questo franco nella Valtellina, che aveva subito profondamente l'influsso dei Franchi. Non è qui il caso di esaminare se essa fosse appartenuta al regno franco durante il periodo longobardo, come ritiene il Besta. Basti

aveva fatto della corte di Talamona. Ma noi abbiamo veduto che già tre anni avanti la redazione del suddetto atto di compravendita il monastero possedeva un terzo della corte di Talamona, confermatogli dal re Corrado il marzo 1026, e sappiamo che poi non ne acquistò di più, perché nel 1045 e ancora un secolo più tardi¹² possedeva la stessa sua porzione di quel luogo. Pertanto, non riterrei che, alla terza parte della corte di Talamona, già detenuta dal monastero di San Dionigi avanti il marzo 1026, Ariberto ne aggiungesse un'altra, da lui acquistata nel 1029, e che poi quest'ultima parte andasse perduta avanti il febbraio 1045. A sostegno della mia ipotesi possono esser fatte le seguenti osservazioni. Il diploma di conferma di Enrico III (22 febbraio 1045)¹³ cita ancora soltanto una terza parte della corte di Talamona: è pensabile che, se nel frattempo il cenobio ne avesse acquistato un'altra aliquota e l'avesse perduta nelle usurpazioni che furono operate a suo danno, essa sarebbe stata specificamente menzionata nel documento regio, che mirava appunto a confermare e a restaurare nella sua integrità il patrimonio di San Dionigi. Infatti possiamo constatare che il diploma

ricordare che ampia donazione di beni in Valtellina era stata fatta da Carlomagno nel marzo 775, poco dopo la sua conquista del regno longobardo, al monastero parigino di S. Dionigi: come apprendiamo dai diplomi di Lotario I, si trattava di ampi possedimenti dislocati dal Lago di Como a ovest fino a Bormio e a Poschiavo nell'estremità nordorientale della valle. I beni di S. Dionigi furono poi ceduti dallo stesso imperatore Lotario I al conte Matfried di Orléans (cfr. E. BESTA, *Le valli dell'Adda e della Mera nel corso dei secoli*. I: *Dalle origini all'occupazione grigiona*, 2ª ed., Milano 1955, p. 111 e sgg., J. FLECKENSTEIN, *Fulrod von Saint-Denis und der fränkische Ausgriff in den süddeutschen Raum*, in *Studien und Vorarbeiten zur Gesch. des grossfränkischen Adels*, ed. G. TELLENBACH, Friburgo Br. 1957 (Forschungen z. oberrhein. Landesgesch., 4), pp. 21 e 32-34; TELLENBACH *Der grossfränkische Adel und die Regierung Italiens in der Blütezeit des Karolingerreiches*, *ibid.*, pp. 49 e 69. — Per il secolo IX sono conservate testimonianze di possedimenti di Franchi in Valtellina. Il 29 dicembre 829 il vescovo Attone di Novara un franco vendette beni in Traona e in Provegno (GABOTTO, LIZIER, LEONE, MORANDI e SARSELLO, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Novara (aa. 729-1034)*, Pinerolo 1913 (Bibl. d. Soc. Stor. Subalpina) alla data suddetta. Il 16 aprile 867 il franco Gerulfo, ministeriale dell'imperatore, incaricò i suoi esecutori testamentari di disporre di sue terre in Valtellina (MURATORI *Ant. It. Medii Aevi*, t. II, col. 262). Cfr. BESTA, *Le valli...* cit., pp. 135-136, 143-144. Nell'ottobre 1057 è testimoniato un altro franco: Azo *filius Atoni de loco Talamona*, di legge salica, che vendeva un vigneto in Talamona ad un prete della pieve di S. Eufemia dell'Isola Comacina. Ed. *Gli atti privati milanesi...* cit., III (a. 1051-1074), a cura di MANARESI e SANTORO, Milano 1965, n° 399, pp. 111-113.

¹² V. sopra, n. 1 e n. 13.

¹³ *Dipl. regum et imper. Germ.*, t. IV, n° 131, pp. 163-165.

enriciano menzionava tutte le proprietà inizialmente confermate a San Dionigi da Corrado II e tutte (meno una) quelle donate dall'arcivescovo Ariberto¹⁴, e altri beni ancora concessi al monastero fra il 1026 e il 1045.

Rimane allora l'ipotesi che, con l'atto di compravendita del marzo 1029, Ariberto avesse riscattato diritti di evizione gravanti – per qualsiasi motivo – su quella terza parte della corte di Talamona che il cenobio già possedeva; in tal maniera l'atto di compravendita diventava il documento conclusivo che garantiva nel futuro il possesso indisturbato in piena proprietà al monastero di San Dionigi, e per questo motivo venne conservato nell'archivio del cenobio.

La rimanente terza parte della corte di Talamona apparteneva – secondo quel che risulta dal citato processo del 14 aprile 1153 – a Landolfo Grasso e ai «Cadagii de Insula». Non sappiamo per quali vie né in quali rispettive proporzioni questi privati fossero diventati, per una terza parte, consignori di Talamona insieme con i cenobi di Sant'Abbondio e di San Dionigi: possiamo soltanto indicare qualche notizia a loro riguardo, senza pretesa di esaurire tutte le possibilità di ricerca.

Landulfus qui dicitur Grassus appare per la prima volta, come avvocato del monastero milanese di Sant'Ambrogio, in quattro documenti dal 25 luglio 1139 al 29 agosto 1172: egli diede il consenso all'abate per la cessione di diritti signorili¹⁵ o per la investitura di terre *ad fictum*¹⁶; una volta fu tra gli arbitri di una controversia promossa dagli *homines* di Limonta e di Civenna, sottoposti alla signoria santambrosiana, contro un privato¹⁷. Il 16 luglio 1175 Landolfo Grasso fu uno dei consoli eletti dalla *comunantia* di Porta Vercellina per rappresentarla in una controversia con Sant'Ambrogio, discussa davanti ai consoli del

¹⁴ Il diploma dell'arcivescovo Ariberto per S. Dionigi è edito da J.P. PURICELLI, *De sanctis martyribus Arialdo Alciato et Herlembaldo Cotta Mediolanensibus, veritati ac luci restituti libri quatuor*, Milano 1657, pp. 485-486. Che questo documento debba ritenersi posteriore al diploma del re Corrado II per lo stesso cenobio mi sembra di aver dimostrato nel mio saggio: *Le origini del monastero di S. Dionigi...*, *loc. cit.*, pp. 743-750.

¹⁵ 1139 luglio 15, Milano (originale in Archivio di Stato di Milano, Arch. Diplom., pergamen, cartella 312; Milano, Sant'Ambrogio monastero, T. 4, C. 2, n° 66).

¹⁶ 1149 ottobre 2, Milano; 1153 settembre 25, Milano (originali, *ibid.*, n° 101 e n° 108).

¹⁷ 1172 agosto 29, Milano (originale, *ibid.*, n° 155).

Comune di Milano, a proposito di certi pascoli del monastero¹⁸. Egli abitava in quella zona vicina a Sant'Ambrogio, o vi aveva semplicemente interessi? Oppure fu la sua posizione giuridica nei riguardi del cenobio a indurre la «comunanza» a eleggerlo come suo rappresentante legale? E non si può escludere nemmeno che il monastero stesso o il suo avvocato in persona imponessero per i propri interessi, quella scelta.

L'avvocazia del cenobio santambrosiano doveva appartenere ereditariamente alla famiglia Grasso. Infatti, poco prima di Landolfo è documentato come avvocato di Sant'Ambrogio un Arialdo Grasso, che il marzo 1129 aveva consentito a un contratto feudale compiuto dall'abate¹⁹. E, meno di un anno dopo l'ultima menzione di Landolfo vivente (17 marzo 1178)²⁰, incontriamo come avvocato del monastero di Sant'Ambrogio ancora un Grasso, Guifredo, che il 29 gennaio 1179 sottoscrisse un importante documento con cui gli uomini di Clavese si riconoscevano sottoposti al banno criminale dell'abate²¹. È notevole che nello stesso documento appaia fra i testimoni un *Landulfinus Grassus*: forse figlio, o presumibilmente almeno consanguineo dell'omonimo personaggio già defunto.

Il nostro Landolfo Grasso fu persona eminente anche in campo civile. Il 30 agosto 1160 era uno dei «consoli di giustizia» di Milano che, insieme col podestà, rimisero agli abitanti delle castellanze di Erba e di Orsenigo tutti gli oneri pubblici dovuti al Comune cittadino²². Inoltre, l'8 agosto 1170, egli sottoscrisse come *testis de Mediolano* un atto di promessa dei consoli milanesi a quelli di Vercelli²³; e l'8 settembre successivo fu, insieme con Arderico da Bonate e Alberto Cagatossico, eletto arbitro per conto di Milano nella controversia che opponeva il Comune milanese a quello di Como per i confini del Seprio²⁴. Infine il 17 maggio 1178 *Landulfus qui dicitur Grassus* intervenne in una controversia fra i borghigiani di Meda e la badessa del locale

¹⁸ *Atti del Comune di Milano cit.*, n° XCVII, pp. 136-138.

¹⁹ Copia nell'Archivio di Stato di Milano (segnatura cit. a nota 15, n° 47).

²⁰ *Atti del Comune di Milano cit.*, n° CXV, pp. 157-160.

²¹ Originale in Archivio di Stato di Milano (segnatura cit. a nota 15, n° 182).

²² *Atti del Comune di Milano cit.*, n° XLVIII, pp. 68-70.

²³ *Ibid.*, n° LXXII, pp. 102-103.

²⁴ *Ibid.*, n° LXXIII, pp. 103-107.

cenobio di San Vittore²⁵.

In tutti questi casi, salvo che nella promessa dei consoli di Milano ai loro colleghi di Vercelli, gli interventi del milanese Landolfo Grasso si effettuarono in territorio comasco, ai suoi confini, o almeno in direzione di questi. Sappiamo inoltre che appunto nella valle inferiore dell'Adda, in un luogo imprecisato del tratto da Masino al Lago di Como e quindi almeno non lontano da Talamona, un *Landulfus Grassus de Mediolano* deteneva due mansi e mezzo ancora all'inizio dell'anno 1192²⁶: non era certo l'omonimo personaggio a noi noto come consignore della corte di Talamona, il quale era già morto da tempo, ma può ben identificarsi con quel Landolfino Grasso che è testimoniato il gennaio 1179 o con altro membro della stessa famiglia²⁷. In base a tutti questi elementi è legittimo ritenere che Landolfo Grasso consignore di Talamona e l'omonimo esponente della nobile famiglia milanese fossero la stessa persona, tanto più che anche il monastero di Sant'Ambrogio, di cui i Grassi avevano l'avvocazia, deteneva possessi appunto nella Valtellina inferiore (a Regoledo, Cosio, Delebio, Dubino)²⁸.

La famiglia dei Grasso di Milano apparteneva al ceto feudale: nel primo ordine, quello dei *capitanei*. Infatti il su citato Arialdo Grasso, avvocato del monastero di Sant'Ambrogio prima di Landolfo, appare il giorno 11 luglio 1130 fra i consoli milanesi che emanarono una sentenza, e vi è annoverato fra i «capitanei» della città, al secondo posto, dopo soltanto Arialdo Visconti e avanti ad altri otto esponenti di nobili famiglie²⁹. Degli uffici ricoperti dal nostro Landolfo Grasso abbiamo già detto: basti aggiungere che il 17 maggio 1178 il processo fra gli uomini di Meda e la badessa di San Vittore, a cui egli intervenne, fu celebrato davanti a un console che aveva lo stesso nome familiare,

²⁵ *Ibid.*, n° CXV, pp. 157-160.

²⁶ È citato in un diploma di Enrico VI, del 13 gennaio 1192. Si veda E. BESTA, *Un diploma inedito di Enrico VI*, in «Atti del R. Istit. Veneto di Sc. Lett. e arti», t. LXXVII/2, 1907/08, p. 811-819 (l'edizione del diploma è alle pp. 811-813).

²⁷ Cfr. sopra, n. 21 e p. corrispondente.

²⁸ BESTA, *Le valli...* cit., p. 136, 138, 143-144, etc.

²⁹ *Atti del Comune di Milano* cit., n° III, pp. 6-8.

*Anricus Grassus*³⁰. Questi fu nel 1196 «console di giustizia»³¹, come lo era stato Landolfo nel 1160; e il 3 novembre dell'anno 1200 si dichiarò *miles Mediolani* quando sottoscrisse per primo, avanti a un Pusterla, un Crivelli e altri nobili, il trattato di pace fra la città e il marchese Bonifacio del Monferrato³²: apparteneva, come già Arialdo Grasso, al più alto ceto feudale. Significative circostanze e corrispondenze, oltre al comune cognome, fanno pensare che anche Anrico fosse membro della nobile famiglia entro cui si trasmetteva – nel secolo XII – l'avvocazia del monastero di Sant'Ambrogio.

Insieme con Landolfo Grasso detenevano nel 1153 la terza parte della corte di Talamona i *Cadagii de Insula*. Dai documenti tramandati fino a noi conosciamo un «Arnoldo Cadaxia» che avanti il 12 ottobre 1166 era morto lasciando beni alla canonica della pieve dell'Isola Comacina. A questa famiglia isolana appartenevano, con ogni probabilità, i fratelli Adelardo e Bertaro *de Insula* i quali, insieme con Landolfo ed Erlembaldo di Domaso, avevano il 29 giugno 1129 condotto davanti ai consoli di Como una controversia contro Rodolfo *de Viciola*, i fratelli Uberto e Guido, e gli *homines* di Berbenno³³: essi difesero per sé e per i propri «massari» di Postalesio il diritto di far pascere le bestie nel territorio di Berbenno come gli uomini di questa località, e sostennero che i suddetti massari non dovessero essere sottoposti alla giurisdizione dei *seniores de Viciola*. Berbenno era la pieve contigua, a est, rispetto a quella di Ardenno; i pascoli di Postalesio, verso una quota di 500 metri, distavano in linea d'aria

³⁰ *Ibid.*, n° CXV, pp. 157-160. Il console *Anricus Grassus* appare anche in atti del 3 e del 13 giugno, e del 18 settembre dello stesso anno 1178 (*ibid.*, n° CXVI, p. 160; n° CXVII, p. 161; n° CXIX, p. 164).

³¹ *Ibid.*, n° CXCIX, p. 173.

³² *Ibid.*, n° CCXXXIII, p. 332. – Sulla famiglia Grossi si veda ancora GIULINI, *op. cit.*, 2ª ed., III, pp. 126-130, 196, 285 sgg., 551-557, 699, 744, 757, 790; IV, pp. 104, 507-508.

³³ *Monumenta Historiae Patriae*, t. XVI: *Leges Municipales*, II, Torino 1876, col. 379-380: «...discordia que erat inter Redulfum de Viciola et Ubertum et Widonem germanos et homines de Berbenno, et ex alia parte Landulfum et Erembaldum de Domace et Adelardum et Bertarum de Insula, videlicet de pascuo de Berbenno et de districta suorum massariorum de Postalesio, ut suas proprias pascere sine controversia in territorio de Berbenno, sicut et ipsorum hominum de Berbenno bestie pascere solent, tunc suum pasculum obtinerent». – Ricordiamo che, alla fine dell'anno 1013, il monastero di S. Abbondio aveva ottenuto da Enrico II, fra l'altro, la conferma di rendite di 100 formaggi in Ardenno e in Berbenno (cfr. sopra, n. 8 e p. corrispondente): erano zone fiorenti di pascoli.

appena 12 km circa da Talamona: la vicinanza dei luoghi fa pensare che i *de Insula* signori di Talamona e i *de Insula* signori di Postalesio appartenessero alla stessa famiglia, (si tenga inoltre presente che ai pascoli sia di Berbenno che di Ardenno erano legati anche gli interessi del monastero di Sant'Abbondio³⁴).

2. È ora il momento di esaminare l'origine e lo sviluppo della signoria rurale in Talamona. Se consideriamo l'atto con cui l'arcivescovo Ariberto acquistò da Redaldo di Comazzo e da sua moglie Cesira beni in Talamona, constatiamo che già nell'anno 1029 questa località non apparteneva a un'altra circoscrizione signorile più ampia, ma era essa stessa il centro a cui erano connessi diritti di signoria. I coniugi vendevano la propria «porcionem de curtem unam domnicoltilem qui nominatur Talamuna... cum casis castro capella, adque homnibus rebus territoriis ad ipsam cortem per singulis locis pertinentibus, cum servis et ancillis inibi abitantibus, cum districtis et tolloneis, molendinis et piscacionibus...». È evidente che in tale contesto non si parla di «corte» nel senso di circoscrizione signorile, ma ancora di «corte domocoltile» come nucleo centrale di un patrimonio. Bisogna però osservare che questa corte domocoltile è già fornita di case, di castello, di capella: elementi ben distinti dai beni immobili e dalle persone che costituiscono le pertinenze della corte stessa in singole località disperse. Insomma, la corte domocoltile si è incastellata e ricoperta di case, abitate evidentemente da persone differenti da quelle di condizione servile che vivono nelle località dipendenti: essa è divenuta, con il castello, un nucleo centrale a cui fanno capo diritti signorili.

Ma questi diritti signorili sono limitati ai singoli possedimenti che sono pertinenze della corte domocoltile? o sono già estesi — intorno al castello³⁵ — a un ambito territoriale che comprenda non solo i possedimenti del signore (o dei signori), ma anche quelli altrui? Non possiamo stabilire se o fino a qual punto si sia determinato il passaggio dall'una all'altra struttura, dalla signoria

³⁴ Cfr. sopra, n. 33.

³⁵ Il *circuitus castri* costituisce — nel corso del secolo X — l'ambito territoriale su cui si applicano i diritti e i poteri signorili di chi detiene il castello: il tema è oggetto di un ampio studio che sta conducendo da tempo Gabriella Rossetti.

patrimoniale³⁶ alla signoria territoriale³⁷. Ma nel 1029 si tratta certo ancora di una fase di sviluppo. Si deve essere già formato, nell'ambito della vecchia «corte domocoltile», un piccolo *circuitus castri*, costituito dal castello stesso, dalle case costruite dentro e fuori di questo, dalla cappella, dai vigneti e dai campi intorno. Il documento del 1029 indica infatti in primo luogo, con la misura complessiva di 50 iugeri, la porzione che Ariberto aveva acquistata del castello, della cappella, dei terreni fabbricativi, dei vigneti, dei campi arabili: tutti questi beni che il testo accomuna, dovevano essere compresi entro il circuito del castello. I vigneti, insieme con i terreni fabbricativi, sono normalmente indicati, nelle carte di quest'epoca, accanto al castello: data la natura del luogo, vallivo ed elevato, di Talamona, è naturale che qui anche i campi arabili fossero nello stesso ambito ristretto, vicino al centro incastellato. Gli altri complessi di possedimenti, più lontani, sono poi indicati dal documento in maniera ben distinta: 50 iugeri di castagneti, di selva da pali, e di prati; 100 iugeri di terreni non dissodati, di alpeggi, di boschi montani.

Possiamo dunque pensare che un *circuitus castri* fosse il primo nucleo «territoriale» di quella più ampia circoscrizione signorile che divenne poi la «corte» di Talamona.

Resta da notare che nel documento del 1029 non si parla soltanto di *districtis* come nel documento di Corrado II, ma anche di *tolloneis, molendinis et piscationibus*: forse non è privo d'interesse ricordare che questi altri diritti siano menzionati anche nel privilegio concesso il 1013 da Enrico II al monastero di Sant'Abbondio per possessi nella stessa zona, che era vicina al Lago di Como e attraversata da fiumi e strade importanti.

Il diploma di Enrico III (a. 1045) per San Dionigi ripete, in quel che ci interessa, il testo del documento di Corrado, mentre il diploma di Federico Barbarossa (a. 1158) cita semplicemente: *tertia parte curtis que dicitur Talamuna cum districta*³⁸.

³⁶ Definisco «signoria patrimoniale» quel tipo di signoria in cui i poteri signorili sono limitati alle terre che il signore detiene, a titolo di beneficio, di proprietà, di livello (naturalmente, in questo caso si tratta di terre livellarie detenute con censo meramente ricognitivo, alienabili e non soggette ad alcun altro obbligo verso chi ne ha la nuda proprietà).

³⁷ Definisco «signoria territoriale» quel tipo di signoria in cui il signore ha diritti e poteri signorili, salvo qualche eccezione, su un intero territorio, cioè non soltanto sulle proprie terre ma anche su terre altrui in un dato ambito. Alcune indicazioni a questo proposito ho già date nel mio saggio *Le origini del monastero di S. Dionigi...*, loc. cit., n. 65.

³⁸ Il diploma del Barbarossa per il monastero di S. Dionigi, datato in Roncaglia il 17 novembre 1158, è in MURATORI, *Ant. Ital. medii ævi*, t. IV, col. 39-42.

Nell'ottobre 1146 l'arcivescovo Oberto³⁹ e l'anno seguente il papa Eugenio III⁴⁰ confermarono al monastero di San Dionigi «tertiam partem curtis de Talamona cum omni decima et duabus partibus duarum capellarum que in curte illa site sunt, videlicet Sancte Marie et Sancti Martini, cum omnibus ad easdem partes pertinentibus». Il diritto di decima, che sembra riferirsi all'intero territorio, si accoppiava – probabilmente nella medesima maniera e proporzione – ai diritti signorili, in ispecie quando il titolare di questi era una fondazione monastica.

Le due cappelle citate possono identificarsi con Santa Maria di Talamona e San Martino di Morbegno, come appar chiaro dall'investitura che il 4 aprile 1158 l'abate di San Dionigi, Guifredo, diede al suddiacono Enrico «de duabus partibus ecclesiarum sancti Martini de Morbenio et sancte Marie de Talamona et earum possessionum, per lignum quem sua tenebat manu»⁴¹ (ancora nel 1541 gli abati di San Dionigi di Milano e di Sant'Abbondio di Como, già consignori di Talamona, si riservavano la nomina dei curati delle due chiese)⁴².

La corte di Talamona era dunque abbastanza vasta, giungendo a comprendere Morbegno, che distava circa 3 km dal centro signorile. E già nel 1158⁴³ Morbegno doveva aver avuto un certo sviluppo di nucleo abitato, se da quel luogo prendeva ormai nome la chiesa di San Martino; nel 1192, poi, si poteva parlare almeno di una «villa», o anche di un castello, di Morbegno, forse ancora entro il territorio di Talamona⁴⁴.

³⁹ Originale in Archivio di Stato di Milano, Arch. Diplom., pergamene, cartella 393 (Milano, S. Dionigi monastero): pergamena non numerata. Ed. parziale: GIULINI, *op. cit.*, III², pp. 342-343, VII², p. 107-108. Per questo documento e per quello citato alla nota seguente cfr. VIOLANTE, *Le origini del monastero di S. Dionigi...*, *loc. cit.*, n. 18.

⁴⁰ 3 marzo 1147: ed. *P.L.*, t. CLXXX, col. 1194-1196, n° 160, reg. KEHR, *Italia Pontificia*, t. VI/1 pp. 101-102, n° 2.

⁴¹ Originale in Archivio di Stato di Milano, Arch. Diplom. pergamene, cartella 393 (Milano, S. Dionigi monastero): pergamena non numerata.

⁴² G.R. ORSINI, *Storia di Morbegno, con riferimenti ai paesi vicini e alla Valtellina*, a cura di G. BETTINI e con prefazione di G.P. BOGNETTI, Sondrio 1959 (Pubblicaz. Soc. stor. valtellinese), p. 51.

⁴³ Mi riferisco al diploma del Barbarossa per S. Dionigi, citato sopra in corrispondenza della n. 38.

⁴⁴ Mi riferisco al diploma di Enrico VI edito dal Besta: cfr. sopra, n. 26.

3. Importanti notizie riguardanti la condizione giuridica della corte di Talamona, e specialmente i diritti signorili su di questa, si ricavano dalla nota sentenza pronunciata il 14 aprile 1153 dai consoli del Comune di Milano⁴⁵.

La controversia verteva fra certi *milites Mediolani qui tenent Ardennum* e l'abate del monastero comense di Sant'Abbondio. Il testo è chiaro. «Dicebant ipsi milites quod Rolandus qui dicitur Murada de loco Talamona debebat per eos se distringere propter districtum plebis de Ardenno quod ipsi milites ad se pertinere allegabant, asserentes ipsum Rolandum habitorem esse de ipso loco Talamona qui est de plebe Ardenno; et quod ipse Rolandus se penumero per eos districtus sit, ipsi milites quamplures indixerunt testes». Dunque Rolando era *districtabilis* per il semplice fatto che era *habitor* del luogo di Talamona. E i *milites* milanesi sostenevano che Rolando era sottoposto al loro *ius distringendi* perché Talamona, luogo dov'egli abitava, faceva parte della pieve di Ardenno e il *districtus* su di questa apparteneva a loro. Evidentemente, i *milites* pretendevano di avere la signoria di carattere circoscrizionale sulla pieve⁴⁶ e si preoccupavano di dimostrare che il luogo di Talamona faceva parte appunto del territorio plebano, dopo aver asserito – come dato di fatto ben noto – che Rolando era abitatore di Talamona.

Da parte sua, l'abate di Sant'Abbondio non contestò i due principi affermati: che l'abitatore di un luogo fosse, per il semplice fatto di abitarvi *districtabilis* del signore a cui apparteneva il *districtus* sul luogo stesso; e che il signore il quale deteneva il *districtum plebis* estendesse il suo potere a tutti i luoghi che facevan parte del territorio plebano.

L'abate si limitò a negare il fatto che il luogo di Talamona appartenesse alla circoscrizione signorile della pieve di Ardenno, e affermava che esso invece costituiva di per sé una circoscrizione signorile, cioè era una *curtis*. Il termine *curtis* veniva qui chiaramente adoperato non più nel significato di una azienda agraria

⁴⁵ Cfr. sopra, n. 1.

⁴⁶ A questo caso di circoscrizione signorile corrispondente al territorio di una pieve accennai nel mio contributo *L'età della riforma della Chiesa in Italia (1002-1122)*, in *Storia d'Italia*, coordinata da N. Valeri, I², Torino 1966, p. 85-86. Le idee che avevo allora, in complesso, sulla signoria rurale sono espresse sinteticamente nel lavoro ora citato.

costituita da una parte centrale e da molte pertinenze disperse anche lontano, ma nel senso appunto di circoscrizione amministrativa signorile, cioè di «signoria *territoriale*». Anche l'intero contesto mi sembra esplicito a questo proposito: «[abbas] dicebat... *locum ipsum de Talamona non esse de plebe Ardenno, set curtem esse*»: non era in discussione la dipendenza ecclesiastica di Talamona dalla pieve, ma l'appartenenza di quel luogo alla circoscrizione signorile corrispondente al territorio plebano.

Che Talamona costituisse un territorio signorile a sé stante, l'abate di Sant'Abbondio comprovò con molti testimoni e con documenti: ... *et quod ipse locus sit curtis... multis testibus et instrumentis publicis ostendebat*. Ma l'atto del processo non rivela i fondamenti giuridici e gli elementi di fatto che avevano determinato l'autonomia della signoria di Talamona rispetto alla circoscrizione signorile plebana: certo, almeno i possessi ereditari che alla ribelle famiglia di nobili parmensi Enrico II aveva confiscati erano divenuti terra regia e come tali erano stati donati dal sovrano al monastero di Sant'Abbondio; e, d'altra parte, un processo di sviluppo verso la costituzione di un territorio signorile doveva essere stato avviato dalla costruzione del castello e dell'annessa cappella⁴⁷.

Il luogo di Talamona costituiva dunque un territorio signorile a sé stante. E l'abate affermava che i diritti signorili su Rolando spettavano per una terza porzione al suo cenobio, perché il *districtus* sull'intero territorio di quel luogo spettava per una terza porzione appunto al monastero di Sant'Abbondio (e per le rimanenti due al monastero di San Dionigi e a privati). Bisogna notare dunque che non il territorio era diviso in tre parti, ciascuna con i propri diritti signorili, ma il *districtus* sull'intero territorio era suddiviso in tre parti fra consignori ... «*abbas respondebat districtum ipsius Rolandi ad ipsos milites nullo modo pertinere, imo pro tertia portione ad ... monasterium sancti Abundi spectare affirmabat, asserens universi loci Talamone districtum pro tertia portione ipsius monasterium esse*».

Un'idea concreta della suddivisione dei diritti signorili sull'intera «corte» fra i tre consignori, è resa dal fatto che appunto per

la terza porzione ciascun consignore era compartecipe del *districtus* su ogni singola persona abitante nella corte di Talamona, come su quel Rolando che era oggetto della contesa.

Data questa situazione giuridica, l'abate rivolgeva a proprio il principio, già prospettato dalla controparte, che l'abitatore di un luogo dovesse essere, per il semplice fatto di abitarvi, *districtabilis* del signore a cui apparteneva il *districtus* sul luogo stesso. È significativo, inoltre, che nessuna delle due parti in causa facesse valere il fatto d'essere il possessore della terra che Rolando coltivava o soltanto abitava, e che la mancanza di tale condizione non fosse ritorta polemicamente da una parte come argomento valido contro le pretese dell'altra. È, questa, una riprova che per il riconoscimento dei diritti signorili non era in questione il nesso giuridico fra questi e il possesso fondiario.

Il tribunale dei consoli decise: «*si ipse abbas per suum advocatum iuraverit quod predictus Rolandus pro tertia portione per ipsum abbatem sancti Abbundi debet se distringere iure et usu ipsius loci, ut de cetero ipse Rolandus per ipsum abbatem Sancti Abbundii pro tertia portione se distringat*». Allora l'abate dichiarò d'essere pronto a giurare, per mezzo del suo avvocato, quanto gli si chiedeva; e i «*milites*», suoi avversari nel processo, rinunciarono alla prestazione di quel giuramento. Così il monastero di Sant'Abbondio ebbe causa vinta.

Interessante è, infine l'accenno a un diritto consuetudinario del luogo stesso di Talamona, cioè dell'intera «corte» intesa come circoscrizione signorile: così interpreto il riferimento al *iure et usu ipsius loci* secondo cui Rolando *pro tertia portione per ... abbatem sancti Abbundii debebat se distringere*. È un nuovo elemento che conferma il principio della «territorialità» (nel senso di «circoscrizionalità») della signoria rurale.

⁴⁷ Nel mio contributo citato alla nota precedente avevo creduto di trovare la spiegazione, semplicemente, nell'ipotesi che Talamona fosse corte regia.